Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 20 agosto — Numero 197

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO *n. 1121 che revoca il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 1108 concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 34 regolamento speciale per la prestazione da parte dei ricevitori del complemento di cauzione dovuta in seguito ad aumento di retribuzione.*

REGIO DECRETO *n. 1122 che modifica l'art. 3 di quello 9 giugno 1920, n. 838, sugli assegni speciali di bordo.*

REGIO DECRETO *n. 1123 che modifica l'art. 2 del Regio decreto 9 maggio 1912, n. 447, contenente disposizioni per il matrimonio dei militari del corpo Reale equipaggi*

REGIO DECRETO *n. 1124 che aggiunge all'elenco delle cariche indicate nel R. decreto 19 novembre 1914, n. 1507, quella di sotto-capo dell'Ispettorato di Commissariato militare marittimo.*

MINISTERO DELLA GUERRA: *Regolamento per il dissodamento, scasso dei terreni ed accioccatura, mediante l'impiego di esplosivi.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — *Ministero del tesoro*: Avviso — Smarrimento di ricevuta.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1121 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 24 aprile 1919, n. 1108, col quale fu prorogato il termine per la prestazione del complemento cauzionale dovuto dai ricevitori postali-telegrafici in seguito alla liquidazione delle retribuzioni pel triennio 1917-920 e fu concesso di prestare tale complemento mediante ritenute mensili sulle retribuzioni stesse a decorrere dal 1° ottobre 1919, a quei ricevitori che non fossero in grado di provvedervi in una sol volta;

Ritenuto che con successivo Regio decreto 2 ottobre 1919, si autorizza la istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali e telegrafici del Regno, per cui si rende opportuno di soprassedere dal far prestare il complemento di cauzione di cui sopra;

Sentito il Consiglio d'amministrazione per le poste e i telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È revocato il decreto Luogotenenziale del 24 aprile 1919. n. 1108, col quale fu prorogato il termine stabilito dall'art 34, n. 3 del regolamento speciale approvato con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato col R. decreto 11 luglio 1913, n. 1317, e fu concesso ai ricevitori di prestare, mediante ritenute mensili sulle loro retribuzioni, il complemento di cauzione dovuto in seguito alla liquidazione delle retribuzioni stesse pel triennio 1917-920.

Art. 2.

Il complemento di cauzione in parola sarà prestato con le modalità e nei termini che verranno in seguito stabiliti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1122 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi decreti che lo modificano;

Visti i decreti Luogotenenziali 13 gennaio 1918, n. 41, 2 febbraio 1919, n. 147, e 25 maggio 1919, n. 938;
Visti i RR. decreti 29 aprile 1920, n. 528, e 9 giugno 1920, n. 838;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato, all'unanimità, parere favorevole;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 9 giugno 1920, n. 838, è sostituito dal seguente:
« Il testo dell'art. 13 del regolamento sugli assegni speciali di bordo è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 13. — Ogni ufficiale, sottufficiale, militare del corpo R. equipaggi e borghese comunque imbarcato, anche se di passaggio o accasermato su di una nave in qualsiasi posizione amministrativa, ha diritto alla razione viveri stabilita dal Ministero pei militari di marina imbarcati, e per quelli a terra quando si tratti di navi in allestimento o disponibilità.
Per gli ufficiali è in facoltà del ministro della marina di concedere il diritto alla razione viveri in quelle altre destinazioni di servizio per le quali non sia assegnato uno speciale soprassoldo di vitto ».

Art. 2.

Nella tabella *C*, paragrafo 1°, annessa al citato Regio decreto 9 giugno 1920, n. 838, dopo le parole: « su sommergibili », e dopo le parole: « Esploratori, Siluranti e M. A. S. » sono aggiunte le altre: « e sambuchi ».

Art. 3.

La denominazione « domestico », contenuta nell'articolo 10 del regolamento sugli assegni speciali di bordo, è cambiata in « maestro di casa ».

Art. 4.

Ai cuochi ed ai maestri di casa assegnati alle mense di bordo, oltre la razione, giusta quanto è previsto dal regolamento sugli assegni di bordo, spettano le seguenti indennità giornaliere:
primi cuochi e cuochi unici per mense ufficiali ammiragli, L. 13;
primi cuochi e cuochi unici per mense comandanti ed ufficiali e cuochi di navi ospedale, L. 12;
secondi cuochi, L. 9;
primi maestri di casa e maestri di casa unici di ufficiali ammiragli, L. 13;
primi maestri di casa e maestri di casa unici per comandanti ed ufficiali e su navi ospedale, L. 12;
secondi maestri di casa, L. 9.

Art. 5.

Sono abrogati i decreti Luogotenenziali 13 gennaio 1918, n. 41, 2 febbraio 1919, n. 147, e 25 maggio 1919, n. 938, ed il R. decreto 29 aprile 1920, n. 528, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore dal 1° luglio 1920.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1123 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 9 maggio 1912, n. 447;
Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere favorevole ad unanimità;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del Regio decreto 9 maggio 1912, n. 447, è abrogato e sostituito dal seguente:
« Il permesso di matrimonio può essere accordato ai militari del corpo Reale equipaggi di buona condotta che riuniscano le seguenti condizioni:
a) siano sottufficiali ed abbiano compiuto il 25° anno di età;
b) rivestano il grado di sottocapo di qualsiasi categoria, o di comune di 1ª classe della categoria musicanti, abbiano compiuto il 25° anno di età ed otto anni di servizio effettivo, decorrenti dal giorno in cui furono classificati comuni di 2ª classe.
Il ministro della marina può concedere il permesso di matrimonio a militari del corpo R. equipaggi che non riuniscano le condizioni anzidette, soltanto in caso di eccezionale gravità ».
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1124 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 19 novembre 1914, n. 1507, che concede una indennità agli ufficiali rivestiti di cariche

direttive presso il Ministero della marina, e 14 gennaio 1917, n. 193, che apporta varianti alla tabella degli anzidetti ufficiali, e stabilisce l'indennità per i vice-direttori generali;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'elenco delle cariche indicate dal Regio decreto n. 1507 del 19 novembre 1914, è aggiunta la carica di sottocapo dell'Ispettorato di Commissariato militare marittimo retta da un ufficiale generale.

L'indennità spettante per la tale carica è quella stabilita dal R. decreto 14 gennaio 1917, n. 193, con decorrenza dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione generale d'artiglieria

REGOLAMENTO

per il dissodamento, scasso dei terreni ed accioccatura, mediante l'impiego di esplosivi.

I. — *Generalità.*

Gli esplosivi residuati dalla guerra possono essere ceduti direttamente agli agricoltori, per dissodamento di terreni non atti alla aratura o per accioccatura, purchè siano ottemperate le norme di cui in appresso.

Le cessioni saranno fatte a Consorzi, Società, ecc., ovvero direttamente a singoli agricoltori.

II. — *Conservazione degli esplosivi.*

Gli esplosivi dovranno essere conservati in locali adibiti ad uso di polveriera.

Quando l'Autorità militare non possa adibire a questo servizio polveriere o parti di polveriere dello Stato, i locali per il deposito degli esplosivi dovranno essere forniti dai Consorzi di agricoltori o dai singoli e, in tal caso, essi dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal regolamento 21 gennaio 1906, n. 74 (con le modificazioni ed aggiunte del R. decreto 16 febbraio 1909).

Nessun risarcimento è dovuto ai Consorzi od ai singoli da parte dell'Amministrazione militare, nell'evenienza di incendi o scoppi.

Ogni polveriera sarà custodita da personale militare. Nessuna altra persona, e per nessun motivo, potrà accedere nei locali di deposito, se non accompagnata da militari addetti e preventivamente autorizzata da ufficiali adibiti ai lavori di dissodamento.

I militari posti a custodia delle polveriere possono allontanarsi da queste, per turno, in modo che, nelle ore non di lavoro, uno sia sempre presente. Essi devono essere alloggiati in altri locali situati non oltre i 100 metri dalla polveriera e non più vicini di 30. Anche questi locali debbono essere forniti dai Consorzi o dai singoli.

Adiacente alla polveriera, ma assolutamente non in comunicazione con questa, deve essere destinato altro locale (od anche semplice tettoia) per il confezionamento delle cariche che saranno impiegate nel dissodamento.

I locali da adibire a polveriera, prima di essere usati, dovranno avere l'approvazione dell'autorità militare, alla quale spetta di ordinare lavori di riattamento, quando questi siano necessari per la buona conservazione degli esplosivi e per la sicurezza. Tali lavori, di qualsiasi genere, sono a totale carico dei consumatori di esplosivo.

Le polveriere occasionali dei Consorzi o dei singoli potranno contenere non più di un vagone di esplosivi (circa 10 tonnellate). Ciò è anche in relazione alle modalità di cessione e di trasporto ferroviario.

Le capsule detonanti ed i detonatori devono essere tenuti separati dagli altri esplosivi, meglio se in altro caseggiato; ad ogni modo, il più distante possibile gli uni dagli altri, e separati da muri non contigui. La stessa prescrizione riguarda le cariche già confezionate.

Per ogni polveriera sarà tenuto un registro di carico e scarico, con allegati i verbali di distruzione, per la giustificazione dei discarichi.

III. — *Trasporto degli esplosivi.*

Il trasporto degli esplosivi sarà eseguito a carico dell'Amministrazione militare fino alla stazione ferroviaria più vicina al luogo dove essi devono essere adoperati. Lo scarico ed il trasporto dalla stazione alle polveriere e da queste ultime al locale confezionamento cariche, e alle località d'impiego, sarà fatto per conto degli utenti, i quali provvederanno i mezzi di trasporto e la mano di opera borghese.

I trasporti dovranno essere sempre sorvegliati e scortati da militari.

IV. — *Confezionamento delle cariche.*

Il confezionamento delle cariche sarà eseguito esclusivamente nell'apposito locale, da personale civile, sotto la direzione dell'Autorità militare, alla quale incombono le responsabilità inerenti a tale operazione, sia perchè vengano osservate tutte le norme di sicurezza prescritte dai regolamenti vigenti presso il Regio esercito, sia per la sorveglianza delle maestranze civili, affinchè non venga assolutamente distratto esplosivo per altri usi.

Le cariche da prepararsi ogni volta dovranno essere nella quantità strettamente necessaria per il loro sollecito impiego; non potranno perciò tenersi in deposito, nella polveriera, cariche innescate per più di un paio di giorni.

Le cariche confezionate saranno contenute in cesti o cassette, per facilitarne il conteggio ed il trasporto, e dovranno essere tenute separate dagli altri esplosivi della polveriera, conservandole in altro ambiente non contiguo che, in caso di eccezionale necessità, potrebbe anche essere quello adibito a deposito delle miccie e delle capsule così che siavi tra esse e gli esplosivi sciolti, valida separazione di muri.

V. — *Brillamento delle cariche.*

Quando un appezzamento di terreno sarà dichiarato pronto per lo scasso, cioè presenterà il voluto numero di fori (delle dimensioni utili per ricevere le cariche), si dovrà trasportare su esso un numero di cariche confezionate uguale al numero dei fori, più il 2 0[0 di riserva per fare brillare le cariche che eventualmente non avessero esploso.

Le cariche che debbono essere trasportate sullo scasso devono essere date in consegna ad un militare, il quale, oltre al rispondere della loro quantità e delle eventuali manomissioni, sarà pure responsabile delle cariche effettivamente fatte brillare, essendo vietato in modo formale di lasciare inesplose cariche già interrate. Le cariche avanzate debbono essere riportate nel deposito ed ivi riprese in carico sul registro di carico e scarico.

VI. — *Personale militare, maestranze civili e loro impiego.*

Il lavoro di preparazione del terreno da scassare deve essere eseguito esclusivamente da maestranze civili, per conto dei Consorzi e dei singoli agricoltori, usando i mezzi di cui dispongono e colle norme che essi credono di dare, a seconda delle coltivazioni a cui verrà destinato il terreno.

Il maneggio degli esplosivi verrà eseguito da personale civile, appositamente istruito, ma sorvegliato in tutti i dettagli da militari.

Questi militari sono inoltre i consegnatari degli esplosivi; perciò nessun altro, all'infuori dei superiori da cui essi dipendono, potrà dar loro ordini.

Essi devono:

a) assistere all'apertura dei vagoni piombati con cui verranno trasportati gli esplosivi alla stazione di scarico e da quel momento non abbandonarli più, fin chè non li abbiano fatti trasportare nelle polveriere, scortandone diligentemente il convoglio.

Alla stazione di scarico si devono trovare, per cura dei Consorzi o dei singoli, oltre il personale civile di fatica, tanti carri quanti ne occorrono per trasportare tutti gli esplosivi nelle polveriere;

b) custodire nelle polveriere gli esplosivi, tenendo presso di sè le chiavi, e non permettere a chicchessia di entrarvi se non da essi accompagnati, col preventivo permesso dei superiori;

c) far portare, alla loro presenza, gli esplosivi dal locale di conservazione a quello di confezionamento delle cariche;

d) assistere, dal principio alla fine, al confezionamento delle cariche, assicurandosi che gli esplosivi vengano adoperati esclusivamente a tale scopo.

e) ricoverare nell'apposito locale le cariche confezionate e ritirare le chiavi del locale;

f) scortare il trasporto delle cariche, sul terreno da scassare, e consegnarle ai minatori civili incaricati di disporle e di intasarle nei fori e di farle esplodere;

g) assicurarsi che tutte le cariche consegnate ai minatori civili vengano fatte esplodere, per dissodamento di terreno, nella stessa giornata di lavoro, facendo constatare tale circostanza mediante apposito verbale di distruzione;

h) ritirare e custodire in polveriera (o in depositi provvisori), previa annotazione di nuovo carico nei registri di carico e scarico, le cariche non potute fare esplodere nella giornata di lavoro, ritirandone le chiavi.

Le maestranze civili debbono essere arruolate dai Consorzi o dagli agricoltori, i quali prenderanno preventivi accordi coll'ufficio locale di pubblica sicurezza, incaricato di accertarne la moralità e tenere a giorno la nota esatta del personale addetto a questo delicato impiego.

Le maestranze verranno istruite appositamente dai militari sulle diverse operazioni che sono chiamate ad eseguire.

Gli operai civili debbono preparare il terreno per lo scasso, e inoltre, sotto la sorveglianza dei militari, devono:

a) scaricare i vagoni degli esplosivi alla stazione ferroviaria di scarico e caricarli sui carri;

b) eseguire il trasporto degli esplosivi nelle polveriere, scaricarveli e sistemarli secondo le prescrizioni impartite dal personale militare;

c) confezionare le cariche;

d) eseguire il trasporto delle cariche sul terreno da scassare;

e) caricare i fori, intasare le cariche e farle brillare.

Le assicurazioni degli operai civili dagli infortuni saranno a carico dei Consorzi o dei singoli agricoltori.

Dal giorno in cui partono dalla rispettiva residenza, fino a quello in cui vi fanno ritorno, ai militari addetti a questo servizio i Consorzi o gli agricoltori dovranno corrispondere un'indennità giornaliera pari alla più elevata giornata di paga dei minatori civili che eseguono con essi il lavoro, dalla quale però venga detratta la somma corrispondente agli assegni (paga e rancio) che percepiscono dallo Stato.

Quando, a giudizio dell'ufficiale di sorveglianza, non possa essere fornito il rancio confezionato, a richiesta dei militari interessati, i Consorzi o gli agricoltori dovranno provvedere al loro mantenimento, ed in questo caso, dall'indennità giornaliera di cui sopra, dovrà anche essere dedotta una somma uguale all'indennità di trasferta corrispondente al grado del militare.

I Consorzi od i singoli dovranno rimborsare mensilmente l'Amministrazione militare delle spese di trasferte e chilometraggio che essa sosterrà per gli ufficiali preposti alla direzione e sorveglianza dei lavori. La ripartizione di tale spesa sarà fatta con giudizio insindacabile dall'ufficiale più elevato in grado, proporzionalmente ai lavori compiuti nel mese dai Consorzi e dai singoli, nella zona assegnata agli ufficiali medesimi.

Qualora, pel servizio di direzione e sorveglianza dei lavori, venissero comandati ufficiali in congedo, oltre alle spese di trasferta di cui al precedente comma, dovranno essere pagati dai Consorzi e dai singoli anche gli assegni da corrispondere agli ufficiali suddetti, ragguagliati alla differenza fra la pensione che percepiscono e lo stipendio spettante agli ufficiali di pari grado in servizio attivo permanente. Tali assegni saranno ripartiti nello stesso modo indicato nel comma precedente e saranno consegnati all'ufficiale più elevato in grado, che ne curerà la distribuzione agli interessati.

Il ministro: BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 19 agosto 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	151 932	Spagna	313 50
Londra	77 195	New Jork	21 185
Svizzera	355 25	**Oro**	306 068

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° ottobre p. v. non avrà luogo, giacchè, ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato Governo pontificio e i sigg. Eduardo Blount e Comp. è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 19 agosto 1920.

Il direttore capo di divisione
SCALZO.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 378 — Data della ricevuta: 13 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Maestroni Emilio fu Luigi (pos. n. 680553) — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*